



GARANTE DEL CONTRIBUENTE
PER LA PUGLIA

Bari, 24 gennaio 2017

All'On.le Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
Piazza Madama
00186 ROMA

All'On.le Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
Piazza di Montecitorio
00186 ROMA

All'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00186 ROMA

e, p.c. All'On.le Ministro dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre
00187 ROMA

Prot. n. 110/2017
All. 1 (uno)

Oggetto: *Trasmissione della relazione annuale per l'anno 2016.*

Per dovere di Ufficio, previsto dall'art. 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), trasmetto la relazione relativa all'anno 2016.

Con osservanza.



Il Garante del Contribuente
Dott. Salvatore Paracampo
(Presidente On. Agg. della Corte di Cassazione)



GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA PUGLIA

Prot. n. 109/2017 del 24/01/2017

RELAZIONE ANNUALE – Anno 2016
(ai sensi dell'art. 13-bis Legge n. 212/2000)

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) Anche nel 2016 gli interventi sul piano normativo ed amministrativo da parte del legislatore e del Governo, in materia tributaria, sono stati più numerosi di quelli fatti dagli specialisti in materia metereologica.

Sorge quindi spontanea la domanda.

Come può un contribuente conoscere bene gli elementi essenziali per adempiere al suo dovere civico di pagare le imposte in modo equo e certo?

Io penso che nessuno dei contribuenti e tanto meno nessuno dei nostri Onorevoli rappresentanti parlamentari sia in grado di farlo.

Questa situazione spiega bene l'aumento continuo dello spirito di reazione psicologica in ogni contribuente ed anche il fatto che è sempre in aumento la percentuale di errori commessi dai contribuenti (come risulta dalla Relazione della Commissione MEF sull'evasione fiscale e contributiva).

Un altro motivo particolare di "reazione" riguarda la tassazione dei redditi costituiti dalle borse di studio, erogate a favore di giovani laureati disoccupati per attività di specializzazione in Italia e all'estero.

Sul piano sostanziale va detto che, secondo il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 2006/188394 del 29.12.2006, nel caso in cui i contributi non derivino da fondi strutturali comunitari, trova piena applicazione l'obbligo di effettuare la ritenuta di legge sia con riferimento ai contributi la cui provvista è interamente fornita da Enti nazionali, sia ai contributi nazionali di cofinanziamento di un contributo comunitario.

Posto ciò, sorge spontanea la domanda al legislatore dal contribuente onesto che assiste a continui sperperi ed appropriazione di risorse pubbliche: perché la scuola e la formazione professionale non debbono avere quel giusto riconoscimento che hanno negli altri Stati? Vertendosi in tema di redditi bassi, non è ragionevole detassarli interamente?

Ma, a prescindere da questo aspetto sostanziale, non può il legislatore porre un po' di ordine nelle confuse e spesso contraddittorie interpretazioni che sul piano tributario i vari Enti (Agenzia delle Entrate, Regioni e Ministeri) adottano per la tassazione di tali borse di studio?

- 2) Molti altri problemi e criticità sono stati da me esposti nella mia precedente relazione per l'anno 2015.

Alcuni di essi potevano essere, a mio avviso, risolti in tempi brevi, il che non è avvenuto. Per altri do atto che è iniziato il tortuoso percorso amministrativo della "meditazione" e della "riflessione" e non si sa quando saranno risolti.

Nell'attesa cosa fa il contribuente?

Si "gratta" come dice Trilussa e se è "furbetto" non paga ed attende il futuro condono "mascherato o no".

FATTI E PROBLEMI ORDINAMENTALI CHE ALTERANO IL RAPPORTO DI FIDUCIA TRA FISCO E CONTRIBUENTE

- A) Uno dei problemi che pregiudizialmente il MEF deve affrontare è quello che concerne il rapporti tra l'istituto del Garante e quello del Difensore Civico Regionale.

Quasi tutte le Regioni hanno previsto l'istituzione del Difensore Civico Regionale facendo riferimento all'art. 16 della Legge n. 127/97 c.d. Legge Bassanini.

Tale norma attribuisce al citato Difensore (fino a che non venga istituito il Difensore Civico Nazionale) poteri che gli sono conferiti dagli ordinamenti di ciascuna Regione anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato con esclusione di quelli attinenti alle materie della difesa, sicurezza pubblica e giustizia.

In altre parole il Difensore civico Regionale estenderebbe le sue funzioni non solo nei confronti degli Enti locali ma anche delle Amministrazioni statali periferiche.

Orbene, se il Garante del contribuente si occupa (nell'ottica ovviamente della tutela del contribuente) anche dei problemi fiscali dei Comuni e degli altri Enti impositori (es. Consorzi di Bonifica, ecc...) aventi sede nell'ambito regionale, è evidente che potrebbero sorgere in concreto diverse conflittualità tra le due istituzioni.

Questa situazione potrebbe essere foriera di gravi disfunzioni amministrative perchè l'Amministrazione dello Stato, unica nelle sue sedi decentrate, sarebbe sottoposta a differenti valutazioni sulla base di quelle fatte dai Difensori Civici Regionali e dai Garanti del contribuente.

Il tanto ironizzato MINISTERO per le complicazioni degli affari semplici, non avrebbe potuto far meglio.

Ritengo quindi urgente un intervento normativo a livello nazionale.

- B) Notevoli riflessi sui rapporti tra FISCO E CONTRIBUENTE hanno le proposte di legge attualmente all'esame del Parlamento sul futuro della Giustizia Tributaria.

La prima proposta con N. 1593 della Senatrice Gambaro, è attualmente all'esame delle Commissioni II e VI del Senato e prevede la trasformazione delle attuali Commissioni Tributarie in Tribunali e Corti di Appello Tributarie aventi sedi presso le Corti di Appello nonché modifiche normative sul processo tributario delineato dal D.Leg.vo n. 516/92.

La seconda proposta con N. 3734 d'iniziativa dei Senatori Ermiti, Ferrante ed altri è attualmente in discussione davanti alla II Commissione Permanente Giustizia del Senato e prevede la devoluzione *sic et simpliciter* della Giustizia Tributaria alla Giurisdizione ordinaria con l'istituzione di Sezioni Specializzate.

Le due proposte hanno diversi punti in comune (tra cui l'esclusione dei c.d. componenti laici dai collegi giudicanti) ma con molte diversità tra loro.

Entrambe hanno bisogno di notevoli modifiche per evitare che una importante giurisdizione imbocchi un binario morto con grandissimo danno per le finanze dello Stato e degli Enti impositori minori nonché con pregiudizio nei rapporti con i cittadini contribuenti.

Sarebbe quindi utile che il MEF facesse conoscere la sua posizione sulle due proposte che potrebbero portare anche alla costituzionalizzazione della Giustizia Tributaria, attualmente non prevista in Costituzione, e dar luogo ad un dialogo costruttivo tra le istituzioni, le categorie interessate e la dottrina. Peraltro appare necessario evitare spreco di risorse umane e finanziarie, coordinare le due proposte e deliberare su di un unico e serio progetto di riforma della giurisdizione tributaria.

- C) Con l'art. 9 del Decreto Leg.vo 24.09.2015 n. 156, è stata apportata una modifica all'istituto della mediazione previsto dall'art. 17-bis del Decreto Leg.vo n. 546/92, soprattutto sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

In sostanza, si è estesa l'applicabilità dell'istituto anche agli atti emessi dalle Regioni, dagli Enti locali e quindi da tutti gli Enti impositori (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio e dei Monopoli, Regioni, Province, Comuni, Società Equitalia ed altri Concessionari della riscossione, INAIL, INPS, Consorzi di bonifica, Camere di Commercio, Cancellerie e Segreterie Giudiziarie, in relazione all'accertamento ed alla riscossione del contributo unificato).

Però tale estensione sarà di difficile applicazione, perché la norma dice: "Per gli altri Enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente (cioè quella che devolve l'esame del reclamo ad una unità operativa interna diversa da quella che ha emesso l'atto oggetto del reclamo) si applica compatibilmente con la propria struttura amministrativa".

In sostanza, poiché l'esame e la valutazione del reclamo e della proposta di mediazione deve avvenire ad opera di un'apposita struttura diversa ed autonoma da quelle che hanno curato l'istruttoria dell'atto, sorge il problema della possibilità di attivare, in concreto, una tale struttura nei piccoli comuni o negli Enti impositori che hanno un organico amministrativo molto limitato.

Ed allora, considerando soprattutto che a livello di Enti locali vi sono diverse migliaia di comuni (con un numero di abitanti limitato tra le 1.000 e 2.000 unità) con un organico di pochissime unità amministrative e che, in ogni caso, è garantito ad ogni contribuente il diritto di difendersi e quindi il dovere di proporre il reclamo-mediazione (pena l'improcedibilità dello stesso, a norma dell'art. 17-bis, comma 2, nuova finanziaria), sorge spontanea la domanda: come bisogna procedere per accertare preventivamente la predetta compatibilità? Chi dovrà attivarsi: il contribuente oppure l'Ente interessato?

Si potrebbe allora proporre per i piccoli comuni la via di un Consorzio di Servizi, previsto dal Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali).

Ma per altri Enti impositori, ad esempio per i Consorzi di Bonifica, il problema si presenta ancora più grave.

Vero è che si è legiferato con evidente superficialità, eventualmente si poteva differire di autorità l'applicazione di tale aspetto della norma ad un momento successivo alla costituzione di tali nuove strutture interne autonome e non creare un vuoto normativo di difficile riempimento, ma suscettibile solo di arrecare danno al contribuente ed intralcio al processo tributario.

Il Governo si è subito reso conto del vuoto legislativo creato ed ha subito indetto la Conferenza Stato Regioni che nella riunione dell'11.02.2016 ha espresso il seguente parere: "per gli Enti territoriali le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. e), del D.Leg.vo 22.09.2015 n. 156, entreranno a decorrere dall'1.01.2017".

Nella relazione concernente tale parere è scritto: "l'entrata in vigore dall'1.01.2017 è motivata dal fatto di dare possibilità agli Enti territoriali di poter organizzare le strutture per la ricerca e la formazione del personale dedicato a tale attività e rendere un efficiente servizio ed evitare condanne in caso di soccombenza per i reclami non istruiti".

Purtroppo tale parere (nel quale tecnicamente sarebbe stato giuridicamente più esatto sostituire il termine "Enti territoriali" con quello di "Enti impositori") non è diventato norma di legge per cui il vuoto legislativo rischia di determinare gravissimi danni ai cittadini e disfunzioni nella giustizia tributaria con evidente ipotesi di responsabilità per lo Stato.

- D) Con il D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili") è stata disposta la soppressione del Gruppo Equitalia con decorrenza dall'1.07.2017 ed è stata disposta altresì la costituzione di un nuovo Ente denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione", che subentrerà a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali delle sopresse Società del Gruppo Equitalia ed assumerà la qualifica di "agente della riscossione" con i poteri e secondo le norme di legge in materia.

Una tale riforma appare, a mio avviso, una forma particolare di applicazione del famoso principio del Gattopardo di Tomaso di Lampedusa.

Equitalia, come braccio forte dello Stato per la riscossione dei tributi, ha fatto solo uso dei potenti strumenti giuridici previsti dalla legge per riscuotere i crediti tributari dello Stato e degli altri Enti impositori.

È quindi naturale che i contribuenti abbiano, in un certo senso, "personalizzato" nei confronti di Equitalia le "critiche e le invettive" che derivano dagli atti concreti della riscossione (sequestri - fermi - pignoramenti - ipoteche - ecc...) quasi che fossero, tali atti, espressione di un Ente pubblico "caparbiamente invasivo ed arbitrario".

Vero che Equitalia ha utilizzato ed utilizza tutti gli istituti giuridici previsti dalla legge per la riscossione (DPR n. 602/73; D.Leg.vo n. 46/99; D.Leg.vi 471 e 472 del 1997) e che con il D.L. n. 193/2016 non sono stati affatto abrogati. Anzi con l'art. 3 di tale Decreto, intitolato proprio "Potenziamento della Riscossione", vengono attribuiti al nuovo Ente maggiori poteri investigativi.

Tale situazione evidenzia una forma di ipocrisia legislativa, sia pure edulcorata da un "condono mascherato", che prevede la c.d. rottamazione della cartella (*rectius*: definizione agevolata; è più elegante).

Viene confermato il principio consolidato dall'esperienza in base al quale è meglio non pagare OGGI ciò che non si potrà pagare domani.

Nonostante ciò, verrà, a mio avviso, ancora inasprito il rapporto tra FISCO e CONTRIBUENTI (onesti).

In materia tributaria si predica ad ogni sorgere del sole la "compliance", che costituisce una delle parole più abusate degli ultimi tempi dall'Amministrazione Finanziaria e che viene intesa come conformità normativa e cioè come dovere dei contribuenti di conformarsi ai doveri nei confronti del FISCO.

Dal lato della P.A. sembra però che non esistano obblighi di "compliance" per lo Statuto del Contribuente; il quale (art. 10) prevede che "tutti i rapporti tra il Contribuente e Fisco sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede", e che costituisce una norma che, secondo i contribuenti, è molto spesso violata dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria.

Da ultimo va aggiunto che, poi, con il sacrosanto obiettivo di migliorare la lotta all'evasione, il collegato alla manovra 2017 introduce nuovi adempimenti (come lo spesometro trimestrale e la comunicazione periodica delle liquidazioni IVA) a costo zero per il FISCO ma diventati onerosi per i contribuenti ed i commercialisti (questi ultimi hanno dichiarato il primo sciopero di categoria della loro storia anche per tale motivo).

Non vi è dubbio che con la c.d. rottamazione delle cartelle si siano avvantaggiati coloro che non si sono comportati bene con il FISCO. In tal modo salta pure il principio di EQUITA' con la concessione di un premio a chi è stato refrattario alla "compliance" e quindi è stato poco propenso al rispetto delle regole.

Con tale "rottamazione" si può anche giustificare la "pulizia" dei carichi di Equitalia in una situazione di transizione. Ciò che non è attendibile è l'idea che al posto di Equitalia possa arrivare un soggetto (la nuova Agenzia per la Riscossione) che dovrebbe fare le stesse cose di Equitalia senza però minimamente "disturbare" i destinatari e cioè i contribuenti.

Io penso però che, per riscuotere le imposte che non vengono pagate, non basta il solo BON-TON.

Indubbiamente vanno fatte delle distinzioni, ma è innegabile che l'azione del Governo contro i veri evasori fiscali non deve essere ispirata periodicamente da una specie di "captatio benevolentiae", per un probabile consenso elettorale, ma da un rigore maggiore che preveda almeno per tutte le ipotesi di reato di cui al D.Leg.vo n. 74/2000, l'allungamento dei termini di prescrizione dei reati, il divieto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (sarebbe stato interessante un sondaggio tra i contribuenti per sapere quanto sia stato gradito vedere in televisione un ex premier (condannato per frode fiscale) pavoneggiarsi con il camice bianco mentre fa finta di assistere degli anziani in una casa di riposo).

- E) Nella mia precedente relazione annuale del 2015 evidenziai la situazione anormale in cui versano la Commissione Tributaria Regionale e le Sezioni Staccate di Lecce e Taranto (parte II punto 4).

Feci presente che i tempi di definizione dei processi erano i seguenti:

Sede Centrale:	anni 1, mesi 4, gg. 21;	carico processi 1575;
Sezione Staccata di Lecce:	anni 2, mesi 6, gg. 4;	carico processi 4742;
Sezione Staccata di Taranto:	anni 4, mesi 10, gg. 10;	carico processi 3453.

Orbene, posto che dai dati statistici risulta che i Magistrati assegnati a tali Sezioni Staccate hanno una produttività nei limiti della norma, deriva che l'unico rimedio al riguardo sarebbe quello di trasferire a ciascuna di dette Sezioni almeno altre tre sezioni scorporandole dalla Sede Centrale. Tale intervento prevede un procedimento particolare previsto dalla legge.

Purtroppo un tale intervento, se in un'analogha situazione, può farlo un Presidente del Tribunale o della Corte di Appello (a seconda delle competenze funzionali), in base alle norme dell'ordinamento giudiziario, non lo può fare un Presidente di Commissione tributaria Regionale perché per fare ciò occorre un decreto del MEF di concerto con il Ministero del Tesoro e della Giustizia (art. 1, comma 4, D.Leg.vo n. 545/92 e D.M. 6.06.2000).

Stanco di protestare ed amareggiato per il grave danno erariale derivante da tale situazione e dall'inerzia del MEF (adeguatamente e ripetutamente sollecitato) io, allorquando rivestivo la carica di Presidente della Commissione tributaria Regionale della Puglia, proposi con atto dell'8.02.2007 prot. n. 27/P/2007, formale denuncia alla Procura Nazionale della Corte dei Conti.

Allo stato, la situazione anomala e patologica denunciata persiste.

Ho appreso da poco tempo che la Direzione della Giustizia Tributaria – Ufficio II del MEF ha esaminato la questione da me prospettata ed ha ritenuto di adeguarsi alla risoluzione n. 9 dell'1.12.2015 adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la quale stabilisce quanto segue: "... ove si verificano carenze di organico e difficoltà di smaltimento degli affari assegnati alle Sezioni, compete al Presidente della C.T.R. indicando la migliore soluzione possibile tra la riassegnazione di parte degli affari dalla Sede Centrale e viceversa ovvero l'utilizzo dell'applicazione temporanea e turnaria dei Giudici presso le sedi decentrate".

Una tale risoluzione è illegittima per i seguenti motivi.

Subito dopo l'istituzione delle nuove Commissioni Tributarie nel 1992 il Governo si rese conto che vi erano Regioni con zone geografiche molto distanti dal capoluogo regionale, per cui l'accesso alla Giustizia Tributaria diventava difficile e molto onerosa anche in considerazione del fatto che molte controversie – soprattutto quelle che riguardano i Comuni – sono di scarsa entità.

Il legislatore era ben consapevole che la Corte Costituzionale aveva stabilito che il diritto di difesa, al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne l'effettività e che, pertanto, ove, per l'esercizio di esso, fossero stabiliti limiti molto ristretti di tempo, distanze notevoli dal luogo del processo o ingiustificate condizioni, si da renderlo estremamente difficile, allora si verificerebbe una forma indiretta di denegata giustizia.

Tenendo conto di tale situazione oggettiva, da me denunciata, nonché del citato principio fissato dalla Consulta, il Governo (utilizzando in parte anche il modello attuato con le Preture circondariali) emise il D.M. 6.06.2000 dal titolo "Istituzioni di Sezioni Staccate delle Commissioni Tributarie Regionali".

Dette Sezioni, secondo il disposto di cui agli artt. 1 e 3 di tale Decreto, "dovevano operare nell'ambito territoriale e con il numero delle Sezioni a fianco di ciascuna indicate.

Orbene, nell'allegato n. 1 al detto Decreto (periodo 3) è scritto integralmente: "La Commissione Tributaria Regionale di Bari opera, nella sede di FOGGIA con tre Sezioni

(nell'ambito territoriale di Foggia); nella sede di LECCE con tre Sezioni (nell'ambito territoriale di Lecce e Brindisi); nella sede di TARANTO con due Sezioni (nell'ambito territoriale di Taranto)".

Se questo è il parametro normativo di riferimento, si deve concludere che i processi instaurati in ciascuno degli ambiti territoriali suddetti, debbono essere celebrati nella fase di appello nella Sezione Staccata che opera nello stesso bacino di utenza.

Dal che consegue che è illegittima sotto questo profilo la menzionata risoluzione che attribuisce al Presidente della C.T.R. Sede Centrale " la riassegnazione alla Sede Centrale o viceversa di parte degli affari".

In tal modo si viola la legge anche nello spirito e nella sua finalità ed infine il menzionato principio elaborato dalla Corte Costituzionale.

Secondo il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in base alla citata risoluzione dell'1.12.2015, il problema sarebbe risolvibile anche con "l'applicazione temporanea e turnaria dei Giudici presso le Sedi decentrate".

Anche questa prospettazione, a mio parere, è illegittima.

In primo luogo il potere del Presidente della Commissione Tributaria Regionale di applicare i Giudici da una Sezione ad un'altra, trova la sua base normativa nell'art. 2, comma 5, del D.Leg.vo n. 545/92, che precisa in modo chiaro: "Se in una Sezione mancano i componenti necessari per costituire il Collegio Giudicante, il Presidente della Commissione designa i componenti di altre Sezioni".

È quindi evidente, sul piano normativo, che il potere di applicazione da parte del Presidente della C.T.R., sussiste solo in ipotesi di vacanze accertate (art. 2, comma 6, D.Leg.vo n. 545/92). Peraltro va chiarito che, nella situazione prospettata, nelle Sezioni Staccate di Lecce e Taranto sarebbe necessario aggiungere sei Sezioni (tre a Lecce e Tre a Taranto) per eliminare la patologia accertata e quindi complessivamente diciotto Giudici che, non essendo regolarmente in Sezione, dovrebbero essere considerati come "Giudici soprannumerari" appartenenti, sotto l'aspetto funzionale, indistintamente a tutte e tre le Sezioni interne previste dal D.M. 6.06.2000.

La conseguenza è che non esiste un tale modello normativo per aumentare il numero dei Giudici, in relazione al "flusso medio dei processi".

Il legislatore ha previsto invece, nell'art. 1, comma 4, D.Leg.vo n. 545/92, il procedimento tipico che, nella specie, con un pizzico di buona volontà, è attuabile in brevissimo tempo e nel quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non ha alcuna competenza funzionale, ma può essere avvisato dal MEF solo per collaborazione istituzionale prima di emettere il relativo decreto.

Ritengo opportuno far presente, per buona memoria, che in passato, allorquando (come Presidente della C.T.R.) proposi al MEF ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria l'aumento delle Sezioni interne a Lecce ed a Taranto, tutti espressero parere favorevole, tanto che il relativo decreto venne emesso dal Ministro Tremonti, ma non venne registrato dalla Corte dei Conti per un problema formale.

In ogni caso, stiamo assistendo ad una "partita di ping-pong" nella quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria intende affermare un principio in deroga alle norme

vigenti ed il MEF non osa nemmeno controdedurre, neanche per rivendicare doverosamente la titolarità del potere di agire nella specifica questione.

Medio-tempore il danno erariale aumenta ed il cittadino contribuente (almeno in questa Regione) deve assistere a questa grave disfunzione denunciata e deve poi contribuire sul piano generale al pagamento di tale danno.

Il problema esposto va esaminato ancora in prospettiva futura, perché è idoneo a creare le condizioni per un ulteriore danno erariale eventuale, ma potenzialmente devastante.

È noto invero che la legge Pinto n. 89 del 2001 prevede il diritto ad un'equa riparazione per chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non in seguito alla trasgressione del diritto ad ottenere una decisione giurisdizionale entro un termine ragionevole.

La Corte di Strasburgo CEDU (con la nota sentenza Ferrazzini del 12.07.2001) ha però stabilito che la disciplina dell'equa riparazione per mancato rispetto della ragionevole durata del processo non è applicabile nei giudizi riguardanti la potestà impositiva dello Stato.

Tale indirizzo interpretativo è stato vivacemente criticato dalla dottrina e si spera che la CEDU possa modificarlo anche in considerazione del fatto che il presupposto (la ragionevole durata del processo ed il principio di uguaglianza) è stato inserito nella nostra Costituzione negli articoli 111 e 3, riguardanti tutti i tipi di processo.

Se tale evenienza dovesse verificarsi, gli "avvoltoi specializzati" si butterebbero a capofitto sulla questione per lucrare sulle indennità dovute per le cause tributarie (si tenga conto che in applicazione della legge Pinto la Cassazione è giunta a liquidare fino a 1.500 euro per ogni anno di ritardo).

Ed allora cosa potrebbe succedere?

Un danno spaventoso soprattutto per l'Erario statale e la necessità di una legge finanziaria *ad hoc*.

È uno scenario preoccupante, ma possibile.

Forse sarò accusato di eccessiva polemica per una questione giuridica che non interessa immediatamente ogni contribuente, ma io resto convinto della sua fondatezza e sono disposto a portarla avanti.

Vedremo cosa dirà la Corte dei Conti nei confronti dei poteri istituzionali (artt. 52 e 53, R.D. 12.07.1934, n. 1214, T.U. sulla Corte dei Conti). Vedremo cosa diranno gli Onorevoli parlamentari che periodicamente lamentano l'aumento del debito pubblico. Vedremo cosa risponderà il MEF alle interrogazioni che curerò di far presentare.

- F) Il problema da me sollevato in merito al rispetto dei termini di deposito delle sentenze tributarie da parte dei Giudici tributari relatori è stato affrontato superficialmente dal MEF e risolto in maniera "gattopardesca".

Ritengo pertanto di intervenire nuovamente sul punto per evidenziare alcuni aspetti di illegittimità nella risoluzione assunta.

È pacifico sul piano normativo che, a norma dell'art. 15, comma 2, del D.Leg.vo n. 545/1992 i componenti delle Commissioni Tributarie sono sottoposti alla sanzione disciplinare della censura o della sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi per tardivo deposito di una o più decisioni; che tale responsabilità va rilevata dai Presidenti dei rispettivi

Collegi giudicanti, dai Presidenti di Sezione e dal Presidente della Commissione Tributaria, i quali hanno l'obbligo di denunciare i fatti al Presidente della Commissione Tributaria Regionale che, a norma dell'art. 16, comma 1, Decreto Legislativo citato, ha la legittimazione a promuovere il relativo procedimento disciplinare.

Nonostante l'esistenza di tale strumento di tutela immediata e diretta del corretto esercizio della funzione, è insita nel sistema anche uno strumento di tutela indiretta che spetta a ciascuna parte nel processo.

Infatti, se il contribuente ha avuto ragione, ha diritto (o se si vuol distinguere, un interesse legittimo) a vedersi depositare la decisione nei termini di legge perché, a norma dell'art. 58, comma 2, D.Leg.vo n. 545/92, ha diritto a vedersi erogato l'eventuale rimborso nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza.

Se poi la sentenza di accoglimento del ricorso viene depositata in ritardo, l'Amministrazione Finanziaria (e così pure le Amministrazioni degli altri Enti impositori) è tenuta ad effettuare il rimborso dell'indebito pagando anche gli interessi in misura maggiorata e quindi con evidente danno per l'Erario.

L'Amministrazione Finanziaria è una parte un po' speciale perché, a prescindere dal fatto che è parte necessaria in tutti i processi che riguardano i suoi atti impugnati, riveste anche una posizione di garanzia per la tutela dell'Erario e quindi, a mio avviso, ha anche un dovere di intervento in tale situazione per garantire la suddetta finalità (artt. 52 e 53, R.D. 12.07.1934, n. 1214).

Il MEF ha quindi il diritto e dovere di accertare tali fatti e denunciarli al Presidente della Commissione Tributaria Regionale competente e poi, ove ne ricorrono gli estremi, anche alla Procura della Corte dei Conti. Con le suesposte osservazioni ritengo pertanto di dissentire dall'impostazione data dal Direttore dell'Ufficio II della Direzione della Giustizia Tributaria che, con la nota prot. n. 12503 del 5.12.2016, sostiene l'incompetenza di tale Direzione rispetto al problema da me sollevato.

Naturalmente la responsabilità erariale dei Giudici relatori e dei Presidenti relativi non esclude quella eventualmente concorrente per omessa denuncia da parte del responsabile del procedimento appartenente all'Ufficio fiscale.

L'accertamento dei ritardi (anche calcolando due mesi ed applicando la flessibilità adottata dal CSM per i Giudici ordinari) potrebbe essere facilmente effettuato utilizzando il sistema informatico della SOGEI, il quale evidenzia la data della decisione e quella del deposito.

Ho ritenuto di intervenire nuovamente sul punto come Garante del Contribuente e per rispetto del contribuente giacché questi raggiunge i limiti della pazienza quando la sentenza che gli da ragione è stata depositata con colpevole ritardo e poi deve attendere almeno un anno per avere il rimborso effettivo da parte dell'Ente impositore.

G) Un altro problema serio è quello che concerne l'autotutela.

Si ritiene in dottrina e nella giurisprudenza che il potere di annullare gli atti illegittimi o infondati sia assolutamente discrezionale e che pertanto il contribuente non abbia un diritto soggettivo a che l'Ufficio fiscale eserciti tale potere.

Trattasi di un principio, ora largamente condiviso, ma non è accettabile né condivisibile che l'Amministrazione non risponda in nessun modo al contribuente che ha chiesto l'autotutela e spesso neanche al Garante che l'ha sollecitata.

Medio tempore, peraltro, il contribuente, nell'attesa di un favorevole accoglimento, lascia trascorrere il termine d'impugnativa dell'atto impositivo e allora il pregiudizio per lui è maggiore.

Tale condotta dell'Amministrazione Finanziaria non appare conforme al principio codificato nell'art. 27 della Costituzione (buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione) ed ai principi fissati nell'art. 10 dello Statuto del Contribuente (sovente violato) i quali sanciscono il dovere di lealtà, collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente.

(E' opportuno ricordare sul punto che diverse Regioni, tra cui il Molise, hanno fissato in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento di autotutela).

Va apprezzato l'intervento della Direzione Regionale delle Entrate di Bari che, al cospetto delle mie osservazioni e rilievi, ha emesso una circolare diretta a sollecitare gli Uffici periferici a rispondere in termini brevi alle richieste di autotutela presentate dai contribuenti.

H) Fra le modifiche necessarie ed importanti da apportare allo Statuto del Contribuente evidenzio le seguenti nell'interesse del servizio:

1. Stabilire la legittimazione del Garante a resistere personalmente in giudizio quando viene impugnato un proprio provvedimento.

L'Avvocatura dello Stato rifiuta il patrocinio.

Se pertanto viene impugnata una decisione del Garante, questi è costretto a nominarsi un difensore. Chi paga per tale attività?

Come Garante ho subito una tale situazione ed ora a chi dovrò richiedere il pagamento degli onorari non coperti dalla condanna processuale a carico del ricorrente?

2. Non è prevista la possibilità di una sostituzione del Garante in caso di impedimento o di conflitto di interessi.

L'Ufficio pubblico resta "sguarnito" con grave danno per il servizio pubblico.

Analoga situazione si verifica in presenza di un conflitto di interessi per il Garante, dal momento che questi ed i suoi familiari entro il quarto grado "sono privati" del diritto che è riconosciuto ad ogni cittadino di rivolgersi al Garante nei casi previsti dalla legge.

Bari, 24 gennaio 2017



Il Garante del Contribuente
per la Puglia

Dott. Salvatore Paracampo

(Presidente On. Agg. della Corte di Cassazione)

Salvatore Paracampo

Allegato: Attività svolta - Prospetto statistico.



GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA PUGLIA

ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2016

Nell'anno 2016 sono state prodotte n. 766 istanze.

Le n. 766 istanze pervenute, sono state così raggruppate per tipologia:

1. Autotutela c/avvisi di accertamento TOSAP.....	n. 2
2. Autotutela c/avvisi di accertamento e rimborsi ICI – IMU – TARSU – TASI – TARES – TARI – TRIBUTI CONSORTILI	n. 222
3. Autotutela c/avvisi di accertamento Imposta di Pubblicità	n. 2
4. Autotutela c/avvisi di rettifica rendita catastale.....	n. 6
5. Solleciti rimborsi erariali.....	n. 29
6. Autotutela c/cartelle di pagamento per avvisi di accertamento e liquidazione dichiarazioni.....	n. 88
7. Autotutela c/avvisi di accertamento.....	n. 22
8. Autotutela c/p.v.c. dell'Agenzia delle Entrate e G. di F.....	n. 5
9. Controversie con Società Equitalia Sud S.p.A. e SO.G.E.T. S.p.A. ..	n. 47
10. Autotutela c/ricieste tasse automobilistiche.....	n. 22
11. Richiesta rimessione in termini.....	n. 2
12. Quesiti erariali.....	n. 6
13. Autotutela c/intimazione di pagamento canone TV.....	n. 3
14. Varie (non di competenza).....	n. 22
15. Autotutela in materia di Consorzi di Bonifica	n. 227
16. Autotutela c/liq.ne Imp. di Reg. (reg.ne sent. Trib. Civ. Roma).....	<u>n. 61</u>

Istanze pervenute nell'anno 2016 n. 766

PROSPETTO STATISTICO

A) Controversie pendenti al 31.12.2015	n. 634
B) Controversie sopravvenute nell'anno 2016	n. 766
C) Totale	n. 1400
D) Controversie definite nell'anno 2016	n. 870
E) Controversie pendenti al 31.12.2016	n. 530
F) Percentuale di definizione sul totale	62,14%
G) Percentuale di definizione sulle istanze sopravvenute	113,58%
H) Tempi di definizione di una pratica	a. 0, m. 8 e gg. 20
I) Attività istruttoria risultante dal protocollo	n. 2206

FASCICOLI DEFINITI NELL'ANNO 2016 = 870					
Favorevoli al contribuente	Parzialmente favorevoli al contribuente	Contrari al contribuente	Rinuncia da parte del contribuente	Definite altrimenti nel merito	Pratiche inammissibili
61	227	164	5	370	43

870 fascicoli definiti nell'anno 2016

